

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 7

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DI

**PIETRO TIDEI**

(deputato all'epoca dei fatti)

(atto di citazione del signor Giovanni Moscherini)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA — PRIMA SEZIONE CIVILE

*il 27 giugno 2013*

---

r.g. 35377/2013

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. I

Il Giudice dott. Riccardo Rosetti,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 15.5.2013;  
rilevato che nella causa principale l'attore Moscherini Giovanni ha citato diversi convenuti chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno per una serie di dichiarazioni svolte nei suoi confronti e delle quali asserisce la natura diffamatoria;  
rilevato che il convenuto Tidei Pietro ha eccepito, nel costituirsi in giudizio, l'improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 68 della Costituzione perché le sue dichiarazioni nei confronti del Moscherini sarebbero riconducibili al mandato parlamentare, che all'epoca esercitava presso la Camera dei Deputati;

considerato che è stata già disposta la separazione della causa pendente tra Moscherini Giovanni e Tidei Pietro ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 recante "*disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*", non ravvisandosi, peraltro, la necessità del *simultaneus processus* tra le cause riunite (Cass. 17.5.2010, n. 11952);

rilevato che la garanzia di insindacabilità prevista dall'art.68, 1° comma, Cost. a tutela delle dichiarazioni rese o delle opinioni espresse dai membri del Parlamento è inscindibilmente connessa all'esercizio delle attribuzioni del potere legislativo di talché pur non esaurendosi negli atti tipici del parlamentare ma estendendosi anche all'attività compiuta *extra moenia*, presuppone pur sempre una sostanziale corrispondenza delle opinioni ritenute astrattamente lesive dell'altrui reputazione diffuse all'esterno della Camera di appartenenza e quelle già manifestate nell'esercizio delle



funzioni parlamentari (cfr. Corte Cost. 24.1.2005 n.28, Corte Cost. 19.11.2004 n.348, Corte Cost. 6.12.2002 n.521);

rilevato che le disposizioni di cui alla L. 20.6.2003 n.140 concernente l'attuazione del citato art. 68, ancorché amplino il concetto di espressione del voto garantito, non hanno assolutamente mutato il principio del legame funzionale necessario per la configurazione della causa di esclusione della responsabilità del parlamentare in relazione alle opinioni espresse o agli atti compiuti nell'espletamento del proprio mandato contenuta nel testo costituzionale, la quale verrebbe, diversamente opinando, trasformata in un privilegio personale, sostanzialmente coincidente in un'immunità della giurisdizione conseguente al mero status di membro del Parlamento (cfr. Cass.19.12.2008 n.29859);

tenuto conto dei principi espressi dalle pronunce della Corte europea che hanno applicato l'art. 6, § 1, CEDU in relazione all'istituto italiano dell'insindacabilità cioè delle sentenze Onorato (2011), Cofferati e CGIL 2 (2010), Cofferati e CGIL 1 (2009), Patrono, Cascini e Stefanelli (2006), Ielo (2005), De Jorio (2004), Cordova 1 e Cordova 2 (2003);

rilevato che le dichiarazioni rese dal convenuto Tidei nei confronti del Moscherini, salva ogni valutazione nel merito circa l'effettiva natura diffamatoria delle stesse, riguardavano le abitudini sessuali del Moscherini e dunque una questione non di natura politica e in ogni caso non collegata a iniziative ovvero opinioni precedentemente o successivamente espresse dal Tidei in sede parlamentare, iniziative ovvero opinioni di cui, stando agli atti difensivi, e all'esito della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., non vi è traccia;

rilevato che la ritenuta sindacabilità delle dichiarazioni rese dall'On. Tidei Pietro:



- sul quotidiano "Il Messaggero" - edizione locale, in data 11.10.2009 (documento n. 9 fascicolo di parte attrice);
  - sul quotidiano "La Provincia" in data 14.10.2009, a pagina 3, (documento n. 10 fascicolo di parte attrice),
  - sul quotidiano "La Provincia" in data 16.10.2009, a pagina 4, (documento n. 11 fascicolo di parte attrice),
- impone - a norma dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 20.6.2003 n.140 - la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, tale essendo la Camera di appartenenza del medesimo al momento del fatto, con conseguente sospensione del presente procedimento;


**P.Q.M.**

Visto l'art.3 della legge n. 140/2003 **dispone** la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Camera dei Deputati, con conseguente sospensione del giudizio.

**manda** alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti e per le comunicazioni di rito.

Roma, 16 maggio 2013

Il Giudice  
Riccardo Rosetti



Roma, il

13-5-13

avvisati telefonicamente  
e con PEC

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, il 19 GIU 2013

